

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3113 del 04/11/2019

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3186 del 09/10/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI .Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento "Servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno degli immobili di DiSCo" ubicati nel territorio del comune di Roma"

OGGETTO: RDO- Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione previa manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del "Servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno degli immobili di DiSCo" ubicati nel territorio del comune di Roma. DETERMINA APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto "Nomina del Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu" con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 "Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO" il cui punto 1 dispone: "di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per la durata prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 "Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO" il cui punto 2 dispone tra l'altro: "di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6";

visto il Decreto n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018".

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 recante la nomina del Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti;

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO;

visto il Decreto del DG n. 3 del 27 giugno 2019 avente per oggetto :”Conferimento incarico di dirigente ad Interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”all’ing. Mauro Lenti;

vista la Determina Direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico della posizione organizzativa Servizio 3.1 Gare e Contratti dell’Area 3 Provveditorato e patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020;

considerato che, all’interno degli uffici di DiSCo e delle residenze universitarie emergono sovente esigenze di movimentazione di beni mobili e di materiale archivistico da un sito all’altro;

dato atto che la manifestazione dell’esigenze di movimentazione di beni viene messa in evidenza dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, il cui responsabile ha richiesto a Gare e Contratti l’attivazione di un’apposita procedura di gara finalizzata a selezionare un operatore economico cui affidare la gestione di logistica interna delle sedi ubicate nel comune di Roma per la durata temporale di n. 2 anni dalla stipula del contratto e per un importo già indicato nella programmazione biennale 2019/2020 dell’Ente;

considerato che il succitato ufficio tecnico ha predisposto un apposito capitolato prestazionale, formalmente trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti;

valutata l’opportunità, a causa della non programmabilità delle prestazioni di cui si compone la presente procedura di gara, di procedere mediante l’istituto dell’Accordo Quadro, al fine di dotare la Stazione Appaltante di un strumento contrattuale dinamico rispondente alle esigenze ed ai fabbisogni necessari ai fini di un maggior contenimento dei costi e di una più efficace supervisione dei costi e dei fabbisogni dell’Ente;

visto l’art. Art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”;

considerato che il valore (o quantità) stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al

medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 96.000,00 IVA esclusa , per il periodo di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, così suddivisi:

1	<i>Esecuzione del servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno di edifici dell'ente DiSCo</i>	€ 90.000,00 <i>valore presunto degli affidamenti</i>
2	Prestazione extracontrattuale (Plafond non soggetto a ribasso per eventuali necessità imprevedibili)	€ 6.000,00

ritenuto congruo da parte del RUP l'importo dell'appalto per la realizzazione delle finalità sottese al servizio in oggetto in ragione della specificità della procedura di gara;

considerato che il costo complessivo della manodopera è stimato dal Rup come segue:

1	<i>Esecuzione del servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno di edifici dell'ente DiSCo</i>	€ 65.800,00
2	Prestazione extracontrattuale (Plafond non soggetto a ribasso per eventuali necessità imprevedibili)	€ 4.200,00

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita espressamente che: *“Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)”* così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 che recita espressamente: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”*;

preso atto che il servizio di cui trattasi è rinvenibile all'interno della categoria nell'ambito dei "Servizi alle Pubbliche Amministrazioni"- Categoria " Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione archivi)";

visto l'art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "*Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:*

[...]

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII";

visto l'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi secondo cui: "*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: [...] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";*

visto l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista";*

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "*Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019) a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento";*

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici?” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre”;

ritenuto opportuno, nel caso di specie, procedere mediante invito alla procedura negoziata (RdO sul MEPA) diretto a **n. 5** operatori economici del settore individuati secondo le modalità previste dall’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse” che si approva con il presente provvedimento;

ritenuto opportuno pertanto procedere all’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara, da selezionarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi:

a) Offerta tecnica: 70 punti b) Offerta economica: 30 punti;

considerato che l’offerta economica verrà effettuata sul ribasso percentuale migliore rispetto ai prezzi indicati dall’Amministrazione per le singole prestazioni richieste;

visto l’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;*

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità e non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un’unica rendicontazione delle prestazioni che compongono il presente appalto;

visto l’art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13”;*

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli [articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2](#), rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'[articolo 213, comma 2](#), vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

visto l'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;

considerato che l'Amministrazione, ha optato di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un

servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;*

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;*

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno:

€1.800,00 (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto IVA esclusa);

€ 120,00 (stanziamento del 2% sul valore del plafond per le attività extra contrattuali IVA esclusa);

preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che verrà adottato dall'Ente (*ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi*) sulla base della giurisprudenza contabile;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;*

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";

ritenuto opportuno inserire nelle condizioni negoziali dell'affidamento in oggetto una clausola risolutiva espressa che consente di privare degli effetti il contratto stipulato qualora avvenga l'attivazione bando Consip, ovvero da parte del soggetto aggregatore regionale, relativo alla tipologia di servizio in oggetto con conseguente adesione da parte dell'Amministrazione;

considerato che il presente appalto è stato inserito nella "Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2019-2020 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi" approvazione con decreto n. 5 del 5 febbraio 2019 da parte del Commissario Straordinario dell'Ente;

ritenuto opportuno nominare, quale Responsabile unico del Procedimento, il geom. Patrizio Massari, P.O. PTR.1 Manutenzioni e servizi Roma Uno;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo";

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 "Legge di Stabilità regionale 2019";

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1";

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 2";

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 3";

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi";

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: "Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019";

vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 avente ad oggetto; "Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 6";

DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato Avviso di Manifestazione di interesse;
3. di pubblicare l'avviso sul sito Internet di DiSCo per almeno quindici giorni consecutivi;
4. di nominare quale Responsabile unico del Procedimento, il geom. Patrizio Massari, P.O. PTR.1 Manutenzioni e servizi Roma Uno;
5. che l'ammontare dell'Accordo quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/ prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico, è stimato dal RUP è pari ad € 90.000,00 iva esclusa per ventiquattro mesi;
6. di prevedere per la suddetta procedura un Plafond dell'importo di € 6.000,00 iva esclusa per la copertura di interventi non preventivabili, come specificato nella documentazione di gara;
7. che la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi: a) Offerta tecnica: 70 punti b) Offerta economica: 30 punti
8. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio interferenza sono pari a zero ed il costo della manodopera è stimato come segue:

1	<i>Esecuzione del servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno di edifici dell'ente DiSCo</i>	€ 65.800,00
2	Prestazione extracontrattuale (Plafond non soggetto a ribasso per eventuali necessità imprevedibili)	€ 4.200,00

9. che la spesa complessiva presunta è di **€ 117.120,00 iva inclusa** (di cui € 109.800,00 iva inclusa per le attività a canone ed € 7.320,00 iva inclusa di plafond) ma sarà prenotata sul Bilancio di DiSCo per **€ 116.534,4** come decurtata della somma di € 585,6 in ragione degli oneri di cui all'art.30 co.5 bis del d.lgs. 50/2016 e smi(quindi € 109.251,00 ed € 7.283,4 per il plafond);

10. che la spesa per le funzioni tecniche ex art.113, comma 2 del d.lgs 50/2016 smi verrà assunta in fase di aggiudicazione della gara;

11. che l'adempimento di cui all'art.30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 e smi verrà previsto in fase di aggiudicazione della gara;

12. di prenotare sul cap 22030 le seguenti somme:

esercizio finanziario	A valere sull'esercizio finanziario	Capitolo	Art.	P.D.C.I.	Importo
2019	2019	22030	0	1.03.02.13.000	€ 641,7 per le attività extracontrattuali
2020	2020	22030	0	1.03.02.13.000	€ 1.500,00 per le attività extracontrattuali
2021	2021	22030	0	1.03.02.13.000	€ 1.500,00 per le attività extracontrattuali

2019	2019	22030	0	1.03.02.13.000	€ 4.452,12
2020	2020	22030	0	1.03.02.13.000	€ 13.500,00
2021	2021	20030	0	1.03.02.13.000	€ 13.500,00
2019	2020	22030	0	1.03.02.13.000	€ 13.812,72
2019	2021	22030	0	1.03.02.13.000	€ 9.360,7

13. di prenotare sul cap 63053 le seguenti somme:

esercizio finanziario	A valere sull'esercizio finanziario	Capitolo	Art.	P.D.C.I.	Importo
2019	2019	63053	0	1.03.02.13.000	€ 641,7 per le attività extracontrattuali
2020	2020	63053	0	1.03.02.13.000	€ 1.500,00 per le attività extracontrattuali
2021	2021	63053	0	1.03.02.13.000	€ 1.500,00 per le attività extracontrattuali
2019	2019	63053	0	1.03.02.13.000	€ 4.452,12
2020	2020	63053	0	1.03.02.13.000	€ 15.500,00
2021	2021	63053	0	1.03.02.13.000	€ 15.500,00
2019	2020	63053	0	1.03.02.13.000	€ 11.812,72
2019	2021	63053	0	1.03.02.13.000	€ 7.360,66

14. di mettere a disposizione del RUP della procedura di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario e per gli ulteriori connessi adempimenti amministrativi relativi alla fase di evidenza pubblica in oggetto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **18/10/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **23/10/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **30/10/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **COLAIACOMO DAMIANO** in data **30/10/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3186 del 09/10/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale **DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** In data **04/11/2019**